

N. 1282/2012 R.GEN REPUBBLICA ITALIANA N. /2013**REG.SENT** IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Del 20 febbraio 2014 N. 665/2011 R.G.N.R. N.____CAMP. PENALE **REDATTA** SCHEDA IL IL TRIBUNALE DI NOVARA N. REG.

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa Alessia Albertone

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Neda Falasco

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- XXX, nata in XXX il XXX, dom. eletto c/o lo studio dell'Avv. XXX;

Libera contumace

ESEC

Difesa d'ufficio dall'Avv. XXX del Foro di Novara

IMPUTATA

Del reato di cui all'art. 600 octies c.p. perché si avvaleva della figlia minore XXX, nata il 06.09.2005, tenendola con sé nell'atto di mendicare denaro con persone in transito nelle adiacenze dell'esercizio commerciale denominato COIN in Novara, corso Cavour.

In Novara, il 26.01.2011

Conclusioni del P.M.:

condanna a mesi 2 di reclusione;

Conclusioni della difesa:

In principalità: assoluzione per non aver commesso il fatto;

In subordine: minimo pena, att. generiche, benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, XXX è stata tratta a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Accertata la regolarità del contraddittorio, e dichiarata la contumacia dell'imputata, all'udienza odierna è stato sentito XXX.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Il teste *XXX*, in servizio presso la Questura di Novara all'epoca dei fatti, ha riferito di aver sottoposto a controllo la prevenuta il giorno 26.01.2011 in Novara, mentre era intenta a mendicare davanti al negozio COIN di corso Cavour, tenendo con sé la figlia minore XXX, nata il 06.09.2005.

L'imputata veniva identificata tramite passaporto, sul quale erano riportati anche i dati della minore.

Al termine del giudizio, si ritiene provata la penale responsabilità della XXX in ordine al reato ascrittole.

Invero, occorre innanzitutto precisare che "in tema di impiego di minori nell'accattonaggio sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600 octies c.p., non essendosi verificata alcuna abolitio criminis" (così Cass. Pen., 23.03.2011, n. 21198).

Pertanto, anche per la fattispecie oggi disciplinata dall'art. 600 octies c.p.p., vale l'orientamento interpretativo già seguito sotto il vigente art. 671 c.p., secondo cui

2

"l'impiego dei minori nell'accattonaggio può consistere anche nel mendicare tenendo seco un bambino, qualora questi sia già in età da recepire, sia pure in modo sommario e confuso (come nel caso di specie, in cui trattavasi di un bambino di quattro anni) gli stimoli negativi dell'attività in cui egli viene comunque coinvolto e, d'altra parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicità" (Cass. Pen., 03.12.2002, n. 197).

Nel caso di specie, è evidente che la bambina che la XXX teneva con sé, di cinque anni, era senz'altro in età da recepire gli stimoli negativi dell'attività in cui veniva coinvolta e, d'altra parte, la sua presenza era in grado di intenerire i passanti, rendendo così più proficua la mendicità.

Per queste ragioni, si ritiene integrato il reato di cui all'art. 600 octies c.p. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche (in ragione dell'incensuratezza dell'imputata ed al fine di meglio adeguare la pena alla gravità del caso concreto), si stima congruo condannare XXX alla pena di mesi 2 di reclusione, così determinata: p.b. mesi 3 di reclusione diminuita, ex art. 62 bis c.p., alla summenzionata pena finale.

Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535, c.p.p., 163 c.p.

DICHIARA

XXX colpevole del reato ascrittole e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Novara, 20 febbraio 2014

Il G.O.T. dr.ssa Alessia ALBERTONE